

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1954

(28^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (298) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa . . .	422, 423, 424, 427, 428, 429, 431
CADORNA, relatore	422, 423, 424, 426, 428, 429, 430
CORNAGGIA MEDICI	425
FARINA	429
JANNUZZI	423, 424, 425
MESSE	422, 423, 426, 428, 429
PRESTISIMONE	425
TADDEI	422, 423, 425

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Cerica, Colombi, Cornaggia Medici, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Messe, Morandi, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Chiusa la discussione generale nella trascorsa seduta, iniziamo oggi l'esame degli articoli.

Sarei del parere di discutere ed approvare gli articoli sui quali non vi sia contrasto di opinioni; quegli articoli invece sui quali i pareri risulteranno difformi proporrei di discuterli in ultimo seguendo il procedimento già adottato nell'esame del disegno di legge sullo stato degli ufficiali. Se non si fanno osservazioni, s'intende che la Commissione è d'accordo.

(Così rimane stabilito).

TITOLO I.

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

CAPO I. — NORME FONDAMENTALI.

Art. 1.

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le fun-

4^a COMMISSIONE (Difesa)28^a SEDUTA (20 ottobre 1954)

zioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

(*E approvato*).

Art. 2.

L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:
ad anzianità;
a scelta.

L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali.

CADORNA, *relatore*. La Commissione di difesa del Senato aveva eliminato la promozione per meriti eccezionali: essa fu ripristinata, circondandola delle maggiori cautele, di fronte a pressioni della Commissione di difesa della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Resta inteso che, dopo le precisazioni del relatore, la discussione del secondo comma rimane accantonata.

Art. 3.

Per l'avanzamento ad anzianità, l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1 e deve, inoltre, essere compreso, in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità secondo le norme della presente legge.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

TADDEI. Proporrei di accantonare la discussione sul terzo e quarto comma dell'articolo 3.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se cominciamo ad accantonare gli articoli nei quali sono espressi i principi fondamentali del disegno di legge, non potremo proseguire molto oltre nella discussione.

PRESIDENTE. Il presente è un disegno di legge fondato su di un determinato sistema, e cioè sul principio delle vacanze obbligatorie da coprire con la scelta. Il sistema è quello che è: o lo si accetta o lo si ripudia, a meno che, accettandolo, non lo si voglia perfezionare, tenendo conto delle esperienze già fatte in materia, evitando, soprattutto, i danni materiali e morali che una legge precedente, che fu la legge Baistrocchi, per la sua eccessiva rigidità, ebbe a produrre in sede di applicazione.

MESSE. Secondo il disegno di legge al nostro esame, le maggiori eliminazioni avverrebbero nel grado di capitano; al contrario, se verrà accettato quanto da me proposto (i relativi emendamenti saranno illustrati ai membri della Commissione al momento opportuno) la eliminazione avverrebbe, invece, nel grado di tenente colonnello, in modo da dare a quasi tutti gli ufficiali — dato che sarebbero esclusi unicamente i non idonei — la possibilità di pervenire al grado di tenente colonnello e di rimanere in tale grado fino a cinquantatré anni.

Questo principio mi sembra di fondamentale importanza; vorrei pregare, quindi, il

4^a COMMISSIONE (Difesa)28^a SEDUTA (20 ottobre 1954)

Presidente, tutte le volte che ci imbattiamo in articoli che possono avere riferimento con la mia proposta di modifica, di sospenderne la discussione.

Credo, inoltre, che le modifiche da me proposte non portino alcun aggravio finanziario; ad ogni modo gli uffici tecnici potranno fare i relativi calcoli.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La richiesta del senatore Messe può essere accolta soltanto limitatamente; cioè a dire attraverso gli emendamenti che, per parte mia, sottoporro alla Commissione, potrà essere garantita la continuità di carriera fino al grado di tenente colonnello al 70-75 per cento degli ufficiali, ma non alla totalità come vorrebbe il senatore Messe.

MESSE. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di tenere in considerazione la proposta da me avanzata, e di fare esaminare dagli uffici la possibilità in concreto del nuovo funzionamento da me prospettato.

PRESIDENTE. Come ho già detto, il presente disegno di legge è fondato su di un sistema e su di un meccanismo; con la proposta del senatore Messe verrebbe mutato radicalmente il sistema del disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il giorno in cui assicurassimo alla totalità degli ufficiali idonei il raggiungimento del grado di tenente colonnello, in effetti verremmo a dire che la legge funziona dal grado di tenente colonnello in poi. Altra cosa, invece, è l'aumento degli organici, attraverso la garanzia concessa al 70-75 per cento degli ufficiali di poter raggiungere il grado di tenente colonnello.

JANNUZZI. Mi sembra che il senatore Messe non abbia prospettato un problema di avanzamento, ma abbia invece posto un problema di organici. Al collega Messe il quale si preoccupa che al grado di capitano avvenga una eccessiva eliminazione e propone l'opportunità di fare avvenire tale eliminazione al grado di tenente colonnello, mi permetto di osservare che l'eliminazione av-

viene in definitiva identicamente sia che la promozione da capitano a maggiore avvenga per anzianità, sia che avvenga per scelta, qualora gli organici restino sempre gli stessi.

Quindi non si tratta di una questione di metodo nella promozione, ma di un allargamento degli organici; e non per nulla ho posto l'altra volta il quesito al Ministro se, esaminando la legge sull'avanzamento, si intendesse rivedere la legge sugli organici e sullo stato degli ufficiali, per ottenere quella maggiore rapidità e quella maggiore sicurezza nelle carriere, alle quali alludevo.

CADORNA, *relatore*. Non vi ha dubbio che se si vuole ottenere che un maggior numero di ufficiali raggiunga il grado di tenente colonnello, noi dobbiamo porci un problema di allargamento degli organici o di modificazione dei limiti di età.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ricordo che il ministro Taviani ha dato una risposta categorica nella scorsa seduta per quanto riguarda la legge sullo stato degli ufficiali; per quanto concerne, poi, gli organici, abbiamo la possibilità di rivederli attraverso la legge delega.

JANNUZZI. Il problema, sia che le promozioni siano fatte a scelta, sia che vengano fatte per anzianità, resta, in definitiva, identico. Si tratta di vedere se l'eliminazione a scelta, che il senatore Messe propone sia fatta al grado di tenente colonnello, debba invece avvenire al grado di capitano, come invece propone il disegno di legge. Questo è il problema. La questione se sia consentita una maggiore o minore possibilità di permanenza nella carriera, dipende direttamente, a mio parere, dagli organici. Insomma, il problema che si pone in questo momento è il seguente: le promozioni da capitano a maggiore vanno attuate col sistema della scelta o con quello dell'anzianità?

MESSE. A mio parere si deve arrivare fino al grado di tenente colonnello con il sistema dell'avanzamento per anzianità, tenendo conto però che, come ho osservato prima, la legge prevede numerosi vantaggi per gli interes-

4^a COMMISSIONE (Difesa)28^a SEDUTA (20 ottobre 1954)

sati lungo la carriera di ufficiale sino al grado di tenente colonnello. Si potrebbe dire che siamo di fronte a un sistema misto di promozione per scelta e per anzianità. Si tratterà, in seguito, di vedere in che misura lasceremo intatti i vantaggi di carriera.

JANNUZZI. A questo punto della discussione a me pare non sia possibile procedere nella discussione con il sistema di approvare gli articoli su cui siamo d'accordo e di rinviare invece, quelli sui quali esiste diffomità di opinioni. Occorrerà, innanzitutto, fissare le basi sulle quali la legge va fondata.

PRESIDENTE. Vorrei fare, un'altra volta ancora il punto. Se si desiderano apportare ritocchi alla legge tali che il sistema sul quale è fondata risulti radicalmente diverso e contrario, coloro i quali sono di tale avviso dovrebbero sostenere una vera e propria repulsa della legge stessa. Se si accetta, invece, il sistema sul quale il presente disegno di legge è articolato, salvo perfezionarne il funzionamento con opportuni emendamenti, allora io penso non riaprire una discussione generale sui principi, ma presentare opportuni emendamenti.

CADORNA, *relatore*. Nella mia qualità di relatore vorrei chiarire ulteriormente i concetti che ho espresso altre volte. L'eliminazione degli ufficiali, sia che avvenga per anzianità come vuole la massa degli ufficiali, sia che avvenga per scelta, come desidera la minoranza, non potrà ognora non avvenire fino a quando quella famosa figura geometrica, che noi già altra volta abbiamo raffigurato attraverso la figura di una piramide non diventi un cilindro come avviene nella carriera giudiziaria o diplomatica, dove, ad esempio, ad una immissione annuale di cinquanta individui corrispondono cinquanta nuovi consoli generali: per modo che i cinquanta nuovi ammessi nella carriera diplomatica hanno la certezza di diventare consoli generali.

La carriera militare però è quella che è, e può adeguatamente essere rappresentata appunto con la figura della piramide, chè, se noi volessimo trasformare la piramide in un cilindro, dovremmo por mano a modificare la

legge sugli organici e quella sullo stato, il che è stato escluso dal Ministro; così stando le cose, non si può evitare il concetto della eliminazione in ogni grado e non vi ha dubbio sia meglio essa avvenga per ragioni di merito, che non per pura anzianità, sempre premesso che il merito venga accertato con i più seri controlli. Aggiungo, ancora, che, sempre nell'ambito della legge, si possono discutere alcuni temperamenti, che ne renderebbero meno drastica l'applicazione; ma la grave situazione che deriva agli ufficiali nel confronto con le carriere civili, non può essere sanata che con provvedimenti di carattere finanziario o con l'assorbimento degli ufficiali meno idonei all'avanzamento nelle carriere civili statali. Provvedimenti questi che il Governo non sembra intenzionato di prendere.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è possibile pensare alla posizione di « a disposizione »?

CADORNA, *relatore*. L'« a disposizione » solo in parte risolve il problema, perchè essa tronca l'ulteriore carriera dell'ufficiale. Mi permetto di dire che le considerazioni esposte dal senatore Messe mi sembrano un po' pessimistiche. Esaminiamo, per esempio, l'avanzamento per l'Arma di fanteria. Le prime eliminazioni — 20 per anno — dovrebbero avvenire all'età di 44 anni e riguarderebbero categorie di ufficiali provenienti da reclutamenti ritardati nell'età. All'età di 48 anni verrebbero eliminati gli esclusi alla promozione a maggiore, circa una settantina ogni anno. Un terzo gruppo, una novantina circa, verrebbe eliminata col grado di tenente colonnello ad età variabile fra 52 e 56 anni.

TADDEI. Ci siamo inoltrati in una discussione alquanto lunga, da cui sono uscite delle idee che potrebbero essere in parte accettabili, ma che hanno bisogno di una ampia elaborazione; ecco perchè, a questo punto, mi sembra che sarebbe necessaria la sospensione del dibattito.

Comunque, mi permetto di dichiarare che non è giusto che gli ufficiali cattivi desiderino l'avanzamento ad anzianità e quelli buoni l'avanzamento a scelta; nè mi sembra acco-

4^a COMMISSIONE (Difesa)28^a SEDUTA (20 ottobre 1954)

glibile la proposta di aumentare gli anni della « a disposizione ». L'efficienza delle Forze armate deve stare, soprattutto, a cuore; si mettano, perciò, gli ufficiali nella condizione di essere « idonei »; nel caso contrario, subiscano le conseguenze della legge. Per me sostanziale è quella della scelta, che non può essere attuata col metodo comparativo. In sostanza io dico: avanzamento a scelta, sì, per essere promossi, poi, a turno di anzianità. Ed in questo modo, le cose sarebbero abbastanza semplificate. Se mai, per quanto riguarda gli avanzamenti a tenente colonnello, si potrebbe discutere se per tale categoria sia preferibile una scelta col sistema della graduatoria di merito, poichè ci troviamo di fronte ad una massa di ufficiali relativamente piccola rispetto alla grande massa di capitani.

Proporrei, intanto, di accantonare la discussione circa gli ultimi due commi dell'articolo 3.

JANNUZZI. In questo caso, più che altro, sarebbe necessario pregare i colleghi, che hanno idee diverse, di proporre degli emendamenti come base di discussione; in caso contrario la discussione rimarrà sempre nel vago e nel generico. Sarebbe, inoltre, opportuno che gli emendamenti fossero preventivamente distribuiti, in modo da poterli conoscere con esattezza.

PRESTISIMONE. Il collega Cadorna ha parlato di un procedimento idoneo per ottenere di alimentare con ufficiali della carriera il grado di capitano. Si potrebbe, a mio avviso, studiare un sistema, senza stabilire una carriera abbreviata, in base al quale per certe categorie di ufficiali i limiti fossero diversi. Ciò potrebbe essere ottenuto, per esempio, reclutando tra gli ufficiali di complemento, che è un settore dove è possibile attingere ampiamente.

Ora, se l'ufficiale di complemento deve aver conseguito tre anni di servizio per poter passare in carriera, egli giungerà alla promozione ad una certa età e, in rapporto ai limiti di età, viene già a incorrere in una carriera limitata.

Infatti, se un ufficiale, oltre il servizio di prima nomina, deve far tre anni di ufficiale di complemento, egli sarà nominato sottotenente

in servizio permanente effettivo a 25 anni, od anche a 26. Noi otterremmo, in questa maniera, il nostro scopo, che è quello di allargare mercè l'inserzione di ottimi elementi, la base della gerarchia militare.

TADDEI. Per completare il mio pensiero circa gli ufficiali collocati a disposizione — pure essendo stati giudicati idonei all'avanzamento — io penso che potrebbe almeno essere presa in considerazione la convenienza di garantire loro, per tutto il periodo da trascorrersi « a disposizione », lo stesso trattamento economico di coloro che, iscritti sul quadro di avanzamento, siano stati promossi nel corso del medesimo periodo suddetto.

CORNAGGIA MEDICI. In questa Commissione, che è onorata della presenza di valorosissimi generali, penso che a noi politici spetti un diverso compito, che non quello strettamente tecnico, cioè quello di guardare in avanti. Si dice che la politica debba essere sostanzialmente l'arte della previsione. Dico ciò nel senso che noi politici non possiamo adottare delle soluzioni tecniche, ma dobbiamo preoccuparci di quello che è l'avvenire. L'unica preoccupazione da me sentita a questo riguardo è che in conseguenza della prospettiva di una carriera molto ridotta, di una carriera a strettissimo raggio, affluisca soprattutto alle Scuole militari un troppo limitato numero di allievi.

Questo è il problema, diciamo così, psicologico, che mi permetto di affidare a chi ha evidentemente la scienza per poterlo risolvere, per modo che un maggiore miraggio venga esercitato sui giovani, e domani non si aprano, proprio alla base degli organici, delle vacanze, che vengano a sconvolgere quella architettura che noi abbiamo creata.

TADDEI. Faccio formale proposta di sospendere la discussione sul penultimo e sull'ultimo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, in base agli accordi precedentemente stabiliti, si intende sospesa la discussione degli ultimi commi dell'articolo 3.

(Così rimane stabilito).

Art. 4.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento all'anzianità o a scelta.

MESSE. Occorrerà sospendere anche la discussione di questo articolo, perchè esso si riferisce all'articolo 2 in parte accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, si intende sospesa la discussione di questo articolo.

(Così rimane stabilito).

CAPO II. — RUOLI DI ANZIANITÀ.

Art. 5.

Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

Art. 6.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono i seguenti:

- 1° arma dei carabinieri;
- 2° arma di fanteria;
- 3° arma di cavalleria;
- 4° arma di artiglieria;
- 5° arma del genio;
- 6° servizio tecnico di artiglieria;
- 7° servizio tecnico della motorizzazione;
- 8° servizio automobilistico;
- 9° servizio sanitario (ufficiali medici);

10° servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti);

11° servizio di commissariato (ufficiali commissari);

12° servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);

13° servizio di amministrazione;

14° servizio veterinario.

Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali e i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

Sul punto 7° è opportuna una osservazione. Nella legge sugli organici non è contemplato il servizio tecnico della motorizzazione, che appare invece in questo disegno di legge. Ora poichè il Ministro precisò che questo disegno di legge non avrebbe potuto modificare quanto disposto in leggi precedenti, ritengo che il punto 7° non possa essere tenuto in considerazione.

Se un servizio della motorizzazione deve essere organizzato, come credo, occorrerà presentare una legge apposita per costituirlo; ma nel presente disegno di legge non è concesso parlare di servizio tecnico della motorizzazione, perchè simile servizio non è previsto — ripeto — dalla legge sugli organici.

CADORNA, *relatore*. Mi sembra che tale servizio sia stato inserito nelle tabelle annesse al disegno di legge sullo stato degli ufficiali.

PRESIDENTE. Non se ne ritrova traccia neppure in quella sede.

4^a COMMISSIONE (Difesa)

28^a SEDUTA (20 ottobre 1954)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Pregherei di sospendere la discussione di questo articolo, in maniera di mettermi in grado di poter fornire chiarimenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si intende sospesa la discussione di questo articolo.

(Così rimane stabilito).

Art. 7.

I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti:

Corpo di stato maggiore:

ruolo normale;
ruolo speciale.

Corpo del genio navale:

ruolo normale;
ruolo speciale.

Corpo delle armi navali:

ruolo normale;
ruolo speciale.

Corpo sanitario:

ruolo medici;
ruolo farmacisti.

Corpo di commissariato:

ruolo normale;
ruolo speciale.

Corpo delle capitanerie di porto:

ruolo normale;
ruolo speciale.

Corpo equipaggi militari marittimi:

ruolo servizi nautici;
ruolo servizi macchina;
ruolo servizi tecnici;
ruolo servizi contabili;
ruolo servizi portuali.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti

a quelli del servizio permanente effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per Corpo se appartenenti al Corpo di Stato maggiore, al Corpo del genio navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di commissariato e al Corpo delle capitanerie di porto.

(È approvato).

Art. 8.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Aeronautica sono i seguenti:

Arma aeronautica:

1° ruolo naviganti normale;
2° ruolo naviganti speciale;
3° ruolo servizi;
4° ruolo specialisti:
categoria motoristi;
categoria montatori;
categoria marconisti;
categoria armieri artificieri;
categoria elettricisti;
categoria fotografi;
categoria automobilisti.

Corpo del genio aeronautico:

1° ruolo ingegneri:

categoria ingegneri (ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti, d'armamento, chimici);

categoria geofisici;

2° ruolo assistenti tecnici:

categoria costruzioni aeronautiche e edilizie;

categoria assistenti di meteorologia.

Corpo di commissariato aeronautico:

1° ruolo commissariato;
2° ruolo amministrazione.

Corpo sanitario aeronautico — ruolo ufficiali medici.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono iscritti in ruoli unici distinti per ciascuna di dette categorie del congedo.

(È approvato).

CAPO III. — AUTORITÀ COMPETENTI
AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO.

Art. 9.

Esprimono giudizi sull'avanzamento:

la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata; i superiori gerarchici.

Le Commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta; i superiori gerarchici esprimono giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianità.

(È approvato).

Art. 10.

I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprono cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.

Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di Capo di stato maggiore della difesa.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.

I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso

di grado e di anzianità per l'avanzamento ad anzianità e a scelta, con votazione segreta per l'avanzamento per meriti eccezionali.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Relativamente a questo articolo ricordo che nella trascorsa legislatura insorse la questione della votazione.

CADORNA, *relatore*. Nelle discussioni occorse nella passata legislatura, sotto la pressione della Commissione di difesa della Camera, fu accettato il principio del merito eccezionale, a condizione che l'eccezionalità di tale promozione fosse assicurata dall'unanimità e dalla segretezza del voto. Fu questa una *conditio sine qua non* per l'approvazione di questo articolo.

MESSE. Abbiamo già detto che tutto ciò che riguarda le promozioni per meriti eccezionali debba essere accantonato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È bene non riaprire una discussione con l'altro ramo del Parlamento. L'altra volta il Senato adottò un determinato indirizzo, e la Camera ne assunse un altro. Comunque, ottenemmo dalla Camera la accettazione del principio dello scrutinio segreto, per modo che è esclusa *a priori* qualunque possibilità di pressioni dall'alto.

Ma vorrei anche aggiungere che il desiderio del Ministro della difesa è di allontanare persino il più remoto sospetto di qualsiasi pressione dall'alto; il Ministro stesso mi ha autorizzato, quindi, a proporre a suo nome che le votazioni avvengano sempre a scrutinio segreto, per tutti i tipi di avanzamento.

MESSE. Vorrei limitare la questione all'avanzamento per meriti eccezionali in tempo di pace, come formulato nell'articolo, principio al quale sono contrario. Propongo tuttavia, che l'esame del presente articolo sia accantonato.

4^a COMMISSIONE (Difesa)28^a SEDUTA (20 ottobre 1954)

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, si intende sospesa la discussione dell'articolo 10.

(Così rimane stabilito).

Art. 11.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore dell'Esercito e di segretario generale per l'Esercito;

b) dai generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse, o comandanti di corpo d'armata o comandanti militari territoriali;

c) dal direttore generale del personale ufficiali;

d) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dei capi di servizio, quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma o del rispettivo servizio.

Assume la presidenza l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggior generale.

CADORNA, *relatore*. Sono state prospettate delle obiezioni circa il fatto di voler introdurre nella Commissione il segretario generale per l'Esercito.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È stata avanzata anche qualche obiezione circa l'inserimento nella Commissione del direttore generale del personale ufficiali.

CADORNA, *relatore*. Contro la presenza nella Commissione del direttore generale, i pareri sono di massima contrari, mentre per il segretario generale vi sono pareri favorevoli e pareri contrari.

MESSE. Sono decisamente contrario alla inclusione nella Commissione del segretario generale e del direttore generale del personale. Non so se sia il caso che spieghi le ragioni del mio parere contrario.

FARINA. Onorevole Presidente, sarei dell'avviso di sospendere la discussione di questo articolo, che mi sembra controverso.

CADORNA, *relatore*. Una questione più sostanziale è stata, inoltre, prospettata a proposito di questo articolo, relativa alle difficoltà di funzionamento della Commissione per la sua pletoricità. Infatti i comandanti di corpo d'armata sono diventati molto numerosi, e ci troveremo quindi, di fronte ad una Commissione di 25-30 persone. Sarebbe forse opportuno esaminare la possibilità di limitare il numero dei componenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la discussione sull'articolo 11 si intende sospesa.

(Così rimane stabilito).

Art. 12.

La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore della Marina, di segretario generale per la Marina, di comandante in capo delle forze navali e di comandante in capo di dipartimento militare marittimo;

b) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, che non rivesta la carica di cui alla successiva lettera d), quando la valutazione riguarda gli ufficiali del rispettivo Corpo;

d) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi ed armamenti navali, o di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo o dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguarda, rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione o gradi corrispondenti.

CADORNA, *relatore*. Da parte della Marina non sono fatte opposizioni a questo articolo.

Pertanto, insorgono delle questioni simili a quelle sollevate all'articolo precedente; per modo che sarebbe forse bene sospendere la discussione anche di questo articolo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sull'articolo 12 si intende sospesa.

(Così rimane stabilito).

Art. 13.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di segretario generale per l'Aeronautica;

b) dai generali di squadra aerea preposti a comandi di grandi unità o a comandi territoriali;

c) dal direttore generale del personale militare;

d) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione

riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Assume la presidenza l'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti.

Ritengo sia opportuno sospendere la discussione anche di questo articolo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 14.

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dal generale di corpo d'armata vice presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente;

b) dal direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale;

c) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

d) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di ciascun servizio, quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma e del rispettivo servizio.

I componenti della Commissione di cui alle lettere c) e d) sono designati dal Ministro.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori.

Anche di questo articolo ritengo sia necessario sospendere la discussione.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

4^a COMMISSIONE (Difesa)28^a SEDUTA (20 ottobre 1954)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Pregherei l'onorevole Presidente di voler esaminare la opportunità di convocare a brevissima scadenza una Commissione ristretta allo scopo di risolvere le questioni di fondo ancora in sospeso. Altrimenti la discussione, potrà occupare — seguitando nel modo, come oggi è proceduta — uno spazio di tempo eccessivo.

PRESIDENTE. Prendo atto del suo desiderio, onorevole Sottosegretario, e, se non vi

sono osservazioni da parte degli onorevoli colleghi, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari